

Ravenna Capitale
Uno sguardo ad Occidente: le province spagnole nei secoli V - VII
Romani e Goti – Isidoro di Siviglia
 (Ravenna, 21-22 ottobre 2011)

1. Il Convegno internazionale *Ravenna Capitale*, giunto alla sua terza edizione, si è svolto presso la sede della Facoltà di Giurisprudenza di Ravenna, Università degli Studi di Bologna, il 21 e 22 ottobre scorso. Dopo aver dedicato il primo incontro al ruolo di Ravenna nella Tarda Antichità (*Invito a Ravenna Capitale. Monumenti e documenti. Suggerimenti per lo storico del diritto: prospettive di ricerca*, Ravenna 17-19 aprile 2008) ed essersi occupati, nel secondo, delle fonti di trasmissione del diritto non codificate, in particolare atti e formulari nell'Occidente germanico romano e i papiri ravennati (*Ravenna Capitale. Società, diritto e istituzioni nei papiri ravennati*, preceduto da un seminario su *Atti e formulari nell'Occidente germanico romano*, Ravenna 13-15 maggio 2010), nel terzo convegno si è proseguito sulla strada dell'analisi dei modi di trasmissione del diritto romano, dedicando le giornate di studio ad una delle figure più significative della Spagna visigota, Isidoro di Siviglia.

Con il contributo della Fondazione Flaminia, sotto il patrocinio del Comune di Ravenna, con la collaborazione dell'Accademia Romanistica Costantiniana e dell'Associazione di Studi Tardoantichi, l'organizzatrice, Gisella Bassanelli Sommariva, ha aperto il convegno ricordando con affetto il compianto Giuliano Crifò, che è stato promotore della iniziativa ravennate fin dai suoi albori.

Dopo i consueti saluti del vicesindaco di Ravenna, Giannantonio Mingozi, della presidente dell'Accademia Romanistica Costantiniana, Maria Campolunghi, del presidente della Associazione di Studi Tardoantichi, sezione di Parma, Salvatore Puliatti, in rappresentanza del presidente dell'Associazione, Lucio De Giovanni, che non ha potuto partecipare e del preside della Facoltà di Giurisprudenza, Giovanni Luchetti, sono iniziati i lavori.

Sotto la presidenza di Francesco Amarelli (Università degli Studi di Napoli) sono intervenuti, Federico Fernández de Buján (Università UNED di Madrid), con la relazione *San Isidoro. Un saggio tra due mondi. Riflessione sul potere politico nel suo pensiero*, Salvatore Puliatti (Università degli Studi di Parma), con la relazione *Ius gentium e disciplina dei rapporti internazionali in Isidoro di Siviglia* e, a chiusura della sessione mattutina, Luca Loschiavo (Università degli Studi di Teramo), con la relazione *L'impronta di Isidoro nella cultura giuridica medievale: qualche esempio*.

Come ha brillantemente illustrato F. Fernández de Buján, introducendo il tema del convegno, la figura di Isidoro di Siviglia, erudito e santo, ha illuminato il Medioevo spagnolo ed europeo, diffondendo il sapere classico e divenendo un modello da imitare. La diffusione, già alla fine del VII secolo, dei codici che riportano le sue opere, mosaico enciclopedico di testi classici, rielaborati ed annotati dal vescovo di Siviglia, travalica i confini della penisola iberica e si espande alla Francia e a tutta la cristianità. Tale eredità, ha poi sottolineato, efficacemente, L. Loschiavo, è stata fondamentale nella trasmissione del patrimonio culturale tardo antico all'Europa altomedievale. Le opere di

Isidoro, in particolare le *Etymologiae*, sono usate infatti nelle scuole delle arti liberali, e le testimonianze manoscritte permettono di osservare come il libro V venisse utilizzato dai maestri per insegnare ai loro allievi concetti giuridici e rimanesse vitale anche dopo il profondo rinnovamento irneriano.

La notevole rilevanza di Isidoro nella trasmissione concettuale del diritto romano emerge anche in ambito pubblicistico, nel diritto internazionale, e S. Puliatti ha magistralmente messo in evidenza come i fondamenti di questa scienza, pur individuandone la base nella elaborazione concettuale della Roma repubblicana e quindi dei giuristi severiani, siano da ricercare negli scritti dei Padri della Chiesa. Le fonti cristiane arrivano, infatti, là dove la giurisprudenza romana non era mai giunta, ad elaborare una scienza sistematica delle regole dei rapporti internazionali. Negli scritti dei Padri della Chiesa, specialmente in Isidoro di Siviglia, i concetti relativi ai rapporti internazionali, già presenti nelle fonti romane, quali la guerra giusta, il diritto degli ambasciatori e l'ambito internazionale della *fides*, trovano una specificazione ed un significativo cambiamento.

Avrebbero poi dovuto intervenire la mattina del venerdì, anche Manuel-Jesús García Garrido (Università UNED di Madrid) con la relazione *Principi generali del diritto nell'opera di San Isidoro* e Alessandro Mancinelli (Università degli Studi di Perugia), che avrebbe dovuto parlare degli *Aspetti giuridici della dominazione ostrogota in Spagna*, ma purtroppo non è stato loro possibile partecipare.

2. Nella sessione pomeridiana, presieduta da Jean Michel Carrié (EHESS – École des hautes études en sciences sociales), sono intervenuti Massimo Miglietta (Università di Trento), con la relazione *Spunti di riflessione intorno a sistematica, fonti, definizioni nei libri giuridici delle Etymologiae di Isidoro*; Remo Martini e Stefania Pietrini (Università di Siena) con la relazione sulle *Conoscenze giuridiche nel libro V delle Etymologiae di Isidoro di Siviglia*; Sandro-Angelo Fusco (Università di Macerata) con la relazione *Il commodatum nel Codice Euriciano e in Isidoro di Siviglia*; Jolanda Ruggiero (Università di Siena) con la relazione *Gli stemmata cognationum: Pauli Sententiae ed Etymologiae di Isidoro di Siviglia*; Gloria Viarengo (Università di Genova), con la relazione *Un confronto tra Modestino e Isidoro a proposito delle facoltà della legge*; Ulrico Agnati (Università di Parma), con la relazione *Un frammento delle Differentiae di Modestino nelle Differentiae di Isidoro* e, infine, Valerio Neri (Università di Bologna) con la relazione *Magia e divinazione nelle Etymologiae di Isidoro di Siviglia*.

Se le relazioni del mattino, avendo la finalità di introdurre il tema del Convegno, hanno necessariamente mantenuto un'impronta più generale, atta a fornire il contesto e le coordinate con cui leggere il pensiero e le opere di Isidoro (in particolar modo nella sua veste di divulgatore scientifico), i successivi interventi si sono invece focalizzati su singoli aspetti dell'opera del vescovo di Siviglia. Le prime due relazioni, quella di M. Miglietta e di S. Pietrini, hanno introdotto l'opera *Etymologiae*, con particolare attenzione ai libri giuridici.

La brillante relazione di M. Miglietta, dedicata alla sistematica, fonti, definizioni nei libri giuridici delle *Etymologiae* di Isidoro, e basata sull'analisi degli *Isidoriana* di Faustino Arevalo, in cui si analizza la vita del Santo, lo stato dei manoscritti e le singole opere di Isidoro, ha posto l'accento sul rapporto conoscitivo di Isidoro e le fonti da lui

utilizzate e, attraverso l'analisi della definizione di dolo, presente nel libro V, ha valutato la quantità, qualità e grado di conoscenza delle fonti da parte del Vescovo, sottolineando come la sistematica in Isidoro tenda a realizzare una vera e propria enciclopedia del sapere.

S. Pietrini ha analizzato accuratamente ed esaurientemente le conoscenze giuridiche di Isidoro nel libro V delle sue *Etymologiae*. L'intervento è stato suddiviso in due parti, nella prima la Relatrice ha dato lettura della parte di contributo di Remo Martini (che non ha potuto partecipare in prima persona), sul diritto civile nelle *Etymologiae*. Breve accenno alle fonti giuridiche conosciute direttamente dal vescovo di Siviglia, per analizzare poi in particolare i due più ampi titoli dedicati alla materia, il titolo ventiquattresimo (*strumenta iuris*) e il venticinquesimo (*res*). Nella seconda parte dell'intervento, Pietrini ha invece esposto alcune proprie riflessioni sul diritto criminale nelle *Etymologiae*, titolo ventiseiesimo del libro quinto. La prima questione affrontata, relativa alla vigenza della norma riferita da Isidoro deve, secondo la Relatrice, avere risposta positiva e prescindere dalla corrispondenza della stessa nella *Lex Romana Wisigothorum* e nella *Lex Wisigothorum*. La seconda questione, analizzata attraverso l'esemplificazione delle fattispecie illecite, ha presentato, poi, interessanti spunti di ricerca laddove Isidoro richiama passi estranei alla precedente letteratura giuridica o si allontana dal modello di partenza, omettendo qualcosa o introducendo nuovi elementi, dimostrando, in tal modo, approfondite conoscenze giuridiche, elaborate da un'attenta osservazione della realtà e da uno studio rigoroso, durato molti anni, sulle fonti.

Le successive relazioni attraverso un attento esame di alcuni lemmi e istituti presenti nelle *Etymologiae* di Isidoro e in altre sue opere hanno contribuito a delineare il quadro giuridico dell'Europa altomedievale.

S. A. Fusco ha illustrato come sia necessario approfondire l'esame delle opere di Isidoro, per superare l'impressione che i suoi riferimenti al diritto oscillino tra definizione scolastiche, riferimenti pragmatici ed erudite etimologie di stampo giuridico-letterario. Il Relatore, attraverso l'analisi dei lemmi *commodatum* e *mutuum*, ha evidenziato una diversità tra la fase più risalente dell'attività isidoriana, maggiormente caratterizzata da reminiscenze scolastiche, e quella degli ultimi anni più improntata invece ad elementi innovativi "legislativamente" introdotti da Ravenna (Codice Teodosiano) e circolanti in ambiente goto (Codice Euriciano) dal V secolo, ponendo la questione metodologica sulla valutazione di tali mutamenti.

J. Ruggiero ha cercato di individuare, all'interno delle *Etymologiae*, lemmi o definizioni riferibili a precisi contenuti delle *Pauli Sententiae*, dando rilievo, attraverso confronti testuali, alla ricerca della probabile esistenza di fonti intermedie oggi perdute e al tecnicismo della nomenclatura, esemplificato dalla terminologia sulla parentela nel libro IX. L'analisi ha indotto la Relatrice a ritenere che i contenuti in Isidoro riferibili alle *Pauli Sententiae* derivino dal *Breviarium* e a concludere come agli occhi del vescovo di Siviglia la figura del giurista Paolo apparisse davvero paradigmatica.

G. Viarengo ha messo a confronto Isid. *Etym.* 2.10.4 = 5.19 e D.1.3.7, Mod. 1 *reg.* dal punto di vista stilistico e del contenuto, per verificare se Isidoro avesse avuto una conoscenza diretta della fonte e l'avesse presa a modello. L'esame ha portato G. Viarengo ad ipotizzare che i modelli di riferimento da cui ha attinto il giurista classico Modestino

siano anche stati i modelli per Isidoro, il quale è probabile che abbia attinto da fonti retoriche piuttosto che dall'opera di Modestino stesso.

U. Agnati, ancora sul piano stilistico, ha posto in discussione la paternità del lemma *relegatio/deportatio in insulam* delle *Differentiae* di Isidoro, correntemente attribuita a Modestino dalla dottrina romanistica, ma basata soltanto sulla congettura di un poligrafo del Seicento, Kaspar von Barth, non del tutto affidabile. È più verosimile, infatti, che la fonte presa da Isidoro sia Gaio, l'unico citato, insieme a Paolo e al Codice Teodosiano, da Isidoro quando, descrivendo la biblioteca di Siviglia, menziona i testi giuridici.

V. Neri, infine, ha esaminato il rapporto tra il testo di Isidoro e la legislazione contenuta nel titolo nono del libro sedicesimo del Codice Teodosiano sulla repressione criminale della magia, evidenziando come il vescovo di Siviglia assuma una posizione critica nei confronti di Costantino ed usi le fonti per dimostrare che Virgilio e Lucano dicono le stesse cose del Codice Teodosiano e dei Padri della Chiesa.

3. I lavori sono ripresi sabato mattina sotto la presidenza di F. Fernández de Buján e hanno visto gli interventi di Andrea Trisciuglio (Università di Torino), con la relazione *La normativa sulle sportulae processuali fra Occidente gotico e Oriente romano (secoli V-VII)*; Paola Bianchi (Università di Roma 'Tor Vergata'), con la relazione *L'imparzialità del giudice nell'opera di Isidoro di Siviglia*; Jean-Michel Carrié, con la relazione *Condizioni delle persone e forme della dipendenza in Isidoro di Siviglia (Etymologiae IX cap.4,36-52)*; Victor Crescenzi (Università di Urbino), con la relazione *Per una semantica del lavoro giuridicamente rilevante nella Lex Visigothorum*, ed, infine, Paola Biavaschi (Università di Milano), con la relazione *Il lemma precarium (Etym. 5.25.17) tra classicismo e volgarismo: un esempio del metodo pedagogico isidoriano?*.

Attraverso il brillante esame di una rassegna ragionata di dati normativi sulle spese processuali, in particolare le *sportulae*, in un arco temporale compreso tra il V e il VII secolo d.C., riguardante sia l'Occidente gotico sia l'Oriente romano, A. Trisciuglio ha voluto appurare l'intensità dell'influenza romana sulla legislazione gotica, ispirata ad un principio di territorialità. Si ritrova certamente nel Breviarium la costituzione di Costantino (C.Th. 1.16.7) che vieta ogni forma di *sportula*, ma la questione forse più interessante sulla quale riflettere viene offerta dal confronto tra un passo delle *Variae* di Cassiodoro (IX.14) in cui si ricorda che Teodorico aveva disciplinato la materia introducendo criteri, anche quantitativi e la notizia nelle Novelle di un provvedimento di Giustiniano del 530 d.C., e dunque non conosciuto da Teodorico, che approva, analogamente, una tabella generale sulle *sportulae*. Il Relatore, basandosi anche sul recente ritrovamento di un'epigrafe a Cesarea, databile al 465-466 d.C., che fissa criteri per le *sportulae* a valenza generale, spiega la somiglianza contenutistica delle due fonti, ipotizzando un provvedimento anteriore a quello di Giustiniano, poi abrogato, che avesse influenzato sia la legislazione orientale sia quella occidentale.

Nella relazione di P. Bianchi, invece, è stato illustrato uno dei principi cardine del diritto processuale e dei dogmi della giurisdizione, ossia quello che vieta che si possa essere giudici in causa propria. Tale divieto trova espressione in una costituzione di Graziano del 376 d.C. (C.Th. 2.2.1). Oggetto principale della relazione è stata l'analisi testuale delle *Sententiae* di Isidoro, opere in cui si trovano una serie di precetti morali

sulla figura del giudice, alla ricerca di un eco di questo principio processualistico e di una traccia dell'influenza della norma teodosiana.

J.-M. Carrié ha evidenziato l'aspetto enciclopedico del sapere di Isidoro, illustrando i lemmi relativi alle condizioni di dipendenza personale. Isidoro vuole elencare le categorie dei cittadini, dedicando solo l'ultima parte agli *status personae*, che rivela come Isidoro non sia un giurista poiché non prende in considerazione lo *ius personarum* e sposta il piano concettuale sul piano concreto o sul piano etico, con il risultato di un appiattimento al quale il quadro generale retorico della cultura tardo antica fa da sfondo.

V. Crescenzi ha invece esposto la questione relativa al problema storiografico della fenomenologia del lavoro giuridicamente rilevante in età romano-barbarica, riferendolo specificatamente al diritto nelle provincie spagnole nei secoli V-VII. Ponendosi alcuni quesiti basilari nell'impostazione della questione, il Relatore ha, preliminarmente, individuato i termini che rappresentano questa fenomenologia o che la implicano, concentrando poi l'indagine, alla sua prima fase analitica, su due fonti principali, la *Lex Romana Visigothorum* e, in particolare, la *Lex Visigothorum*, non tralasciando, tuttavia, le *Etymologiae* di Isidoro e le *Formulae Visigothae*.

Infine, P. Biavaschi, attraverso l'analisi di uno specifico lemma, *precarium*, si è brillantemente interrogata sulle finalità che Isidoro ha voluto dare alla sua opera, in particolare il libro quinto delle *Etymologiae*, di straordinario interesse per un giurista, all'interno del nuovo mondo visigoto che lo circondava. Il precario isidoriano è proposto unicamente come un'applicazione specifica della concessione del creditore al debitore, per permettere a questo l'uso e la percezione dei frutti, scoprendo in tal modo la volontà del vescovo di Siviglia di connotare la sua opera anche di intenti moralistici. Ostile dal punto di vista morale all'uso a lui contemporaneo del precario in associazione con il *patronatus* e quindi come strumento di controllo clientelare, Isidoro vuole descriverlo invece solamente come innocua, anzi quasi generosa, concessione del creditore pignoratizio nei confronti del proprio debitore.

Dopo una breve discussione generale sugli interventi, il Convegno si è concluso con i saluti e i ringraziamenti del presidente di sessione F. Fernández de Buján, e di Gisella Bassanelli Sommariva, organizzatrice dell'evento.

Simona Tarozzi
(Università di Bologna)
simona.tarozzi@unibo.it